

## PROGRAMMA

ORE 14,30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

ORE 15,00 INIZIO DEL CORSO E TEMATICHE:

- EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO TECNICO-LEGISLATIVO;
- GLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI E LE FIGURE RESPONSABILI;
- LA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA:
  - PROGETTO, DICHIARAZIONE DI CONFORMITA', DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA E VERIFICHE;
- IL SISTEMA SANZIONATORIO;
- REALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DE GLI IMPIANTI ELETTRICI AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LA PREVENZIONE INCENDI;
- LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
- ASPETTI TECNICI REALIZZATIVI:
  - TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI;
  - PRESTAZIONI DELL'IMPIANTO ELETTRICO NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI :
    - LE PROTEZIONI, LA DOTAZIONE DEI LOCALI, L'INTERAZIONE DOMOTICA;
    - L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA;
    - LA MESSA A TERRA.

ORE 19,00 CONCLUSIONE DEL CORSO

DOCENTE:

GIOVANNI PIERO PAOLO HYERACI(SI ALLEGA SINTETICO CURRICULUM)

Giovanni P. P. Hyeraci



## LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Assicurare a tutti i cittadini la sicurezza nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, contro i possibili pericoli derivanti dagli impianti tecnici, in particolare elettrici, è l'obiettivo primario che il legislatore ed il CEI si sono posti con la realizzazione del Quadro Normativo sulla sicurezza degli impianti elettrici.

Si tratta quindi di un Quadro della massima importanza che colma un vuoto, le cui conseguenze più appariscenti sono state: impianti tecnici costruiti in modo non sempre sicuro perché non rispondenti alle Norme e, nel tempo, numerosi incidenti con conseguenze anche mortali. Questo Quadro Normativo riguarda tutti gli impianti tecnici negli edifici e non solo quelli elettrici ed elettronici, ma anche gli impianti a gas, di condizionamento dell'aria, quelli idrosanitari, gli impianti di ascensori e di protezione antincendio. La legge sugli impianti elettrici si applica a tutti gli edifici: civili e a quelli relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi. Guardando agli aspetti fondamentali del Quadro per quanto riguarda la legislazione l'obiettivo primario è costituito dall'obbligo "per chi opera nel settore" di possedere un'adeguata professionalità che deve essere riconosciuta per mezzo di apposite certificazioni amministrative. In via ufficiale pertanto, a partire dal 13 marzo 1990 la realizzazione impiantistica viene sottratta all'anonimato per essere ricondotta nell'ambito di una attività legalmente inquadrata, chiaramente identificata nei suoi riferimenti ai soggetti professionali ed alle operazioni compiute, nonché tecnicamente disciplinata secondo principi, norme e regole di riferimento. La componente tecnico-impiantistica viene finalmente riscattata dal suo ruolo secondario per essere restituita alla realtà di una dimensione che, nel tempo e con il progresso tecnico, ha invece assunto aspetti non soltanto di complessità e rischiosità ma anche, non di rado, di preponderante valore economico e professionale.

Per ottenere il risultato della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, la Legislazione prevede inoltre tre strumenti di prevenzione e precisamente: una corretta progettazione degli impianti effettuata da professionisti iscritti negli albi professionali per certe tipologie di impianti ritenuti di concezione più complessa e rischiosa (al di sopra di certi limiti. Al di sotto valgono le competenze di altri professionisti ed installatori); una realizzazione dell'installazione effettuata secondo la regola d'arte ed accompagnata da una dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa installatrice; le verifiche sull'applicazione della Legge e le sanzioni per chi non opera correttamente. Tali strumenti non erano disciplinati nel quadro legislativo che hanno preceduto la ex Legge 46/90 ed ora il DM 37/08 che pure, nel settore elettrico, era adeguatamente coperto sul piano formale per l'esistenza di importanti Leggi e precisamente: il DPR 547/55 Titolo VII, la Legge 1 marzo 1968, n. 186: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, impianti elettrici ed elettronici, ancora in vigore. Legge 18 ottobre 1977, n. 791: Attuazione della Direttiva Comunitaria 73/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione. Tale Legge è stata sostituita dalla Legge 626/96 (attuazione della Direttiva Comunitaria 93/68/CEE) e dal D.L. 277/97. Queste Leggi stabiliscono la presunzione di conformità alla regola d'arte risultante dalla normativa tecnica consensuale, rappresentata in Italia dalle Norme emanate dal CEI.

In virtù di queste disposizioni, le Norme CEI sono considerate ufficialmente gli strumenti in grado di garantire la sicurezza e di aiuto anche per altri professionisti come ingegneri civili ed architetti, che comunque dovranno sempre essere a conoscenza delle procedure legislative. Le Leggi sopra indicate non considerano tuttavia gli aspetti innovatori previsti dalla ex Legge 46/90 e dal presente DM 37/08, in particolare i controlli e le sanzioni in caso di inadempienza.